



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, rubricato '*Autonomia Universitaria*';

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2, co.1, lett. b), relativo ai poteri del Rettore;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 e, in particolare, l'art. 10 rubricato '*Il Rettore*';

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, n. 1, recante "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*', nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottare sul territorio nazionale ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi;

VISTO il D.R. n. 170/2020 del 4 marzo 2020, con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 15 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*', che dispone anche per le Università la sospensione fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

da COVID-19', che prescrive per le Università la sospensione fino al 3 aprile delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62, edizione straordinaria, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*', con il quale si adottano ulteriori misure che per le Pubbliche Amministrazioni salvaguardano la funzionalità ordinaria attraverso strumenti a distanza limitando la presenza di persona alle attività indifferibili non diversamente erogabili;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con il Decreto n. 178 del 13 marzo 2020 ha dato specifica attuazione alle medesime disposizioni per i servizi e il personale tecnico e amministrativo, individuando le "*attività indifferibili da rendere in presenza*" nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e le distanze di sicurezza tra persone;

VISTO il D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*' fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con Decreto n. 191 del 31 marzo 2020 ha provveduto ad aggiornare le "*attività indifferibili da rendere in presenza*";



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto *‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto Rettorale n. 194/2020 del 3 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 compreso;

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* fino al 3 maggio 2020;

VISTO il Decreto Rettorale n. 203/2020 del 14 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 194/2020 del 3 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. n), ai sensi del quale a decorrere dal 4 maggio 2020 *“nelle università (...) possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università (...) assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;”*;



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

VISTO il Decreto Rettorale n. 227/20 del 30 aprile 2020, con il quale fino all'adozione del Protocollo sulle misure di sicurezza, prevenzione e protezione necessarie per l'attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono state confermate le misure adottate dall'Ateneo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica sino a nuova disposizione;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con Decreto n. 228 del 30 aprile 2020 ha provveduto ad aggiornare le "attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni per favorire una programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3;

VISTO il *Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*, discusso con le OO.SS. e R.S.U. nella riunione del 7 maggio 2020 e firmato l'11 maggio 2020, funzionale alla graduale ripresa delle attività, nel rispetto delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione richieste dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 1, comma 13, il quale stabilisce che "*Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. s), ai sensi del quale a decorrere dal 18 maggio 2020 "*nelle università ... possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche*



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università ... assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;»;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Supplemento Ordinario n. 21, avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, il Capo IX, rubricato “*Misure in materia di università e ricerca*”, e l'art. 263, comma 1, ai sensi del quale “*Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. ...*”;

VISTA la nota del MUR prot. n. 13112 del 21 maggio 2020 “*Nota preliminare per le modalità di studio degli studenti stranieri, a.a. 2020/21. Indicazioni operative per le istituzioni italiane della formazione superiore*”, emanata in attesa della pubblicazione della nota ministeriale avente ad oggetto le “*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2020/21*”;

VISTA la nota della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio prot. n. 450614 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto “*Avvio e riavvio dei tirocini nella Regione Lazio da svolgersi in presenza presso le sedi operative dei soggetti ospitanti a seguito del progressivo allentamento delle restrizioni nazionali e regionali sinora disposte per il contenimento dell'emergenza COVID-19*”;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato Protocollo dell'Università degli studi della Tuscia, a decorrere dal 18 maggio 2020 sono stati adottati dall'Amministrazione centrale e periferica dell'Ateneo piani di rientro del personale tecnico amministrativo che, tenendo conto delle attività da svolgere in presenza e delle attività che possono essere proseguite in *smart working*, assicurano il rispetto del principio della turnazione tra i lavoratori e di quello della gradualità nella ripresa delle attività in presenza;



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di Ateneo è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2020;

RITENUTO pertanto di dover recepire i contenuti del *Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro* dell'11 maggio 2020, allo scopo di consentire un graduale ripristino delle attività dell'Ateneo e al contempo di garantire la sicurezza del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti, nell'ambito dell'evoluzione del contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

DECRETA

Art. 1

1. Il *Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro* dell'11 maggio 2020, pubblicato sul sito di Ateneo, reca le prescrizioni e i divieti per l'accesso alle strutture e la frequentazione degli spazi dell'Ateneo da parte del personale docente, dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca, dei contrattisti, dei borsisti, degli stagisti, dei tirocinanti e del personale degli spin off, nonché del personale tecnico-amministrativo ed equiparato.
2. Per il personale docente è necessaria l'autorizzazione del Direttore di Dipartimento e del Responsabile della Struttura a cui eventualmente sia necessario accedere. Per assegnisti, dottorandi, contrattisti, borsisti, stagisti e tirocinanti il docente Responsabile della Ricerca potrà consentire l'accesso solamente dopo avere acquisito espressa autorizzazione dal Direttore di Dipartimento e dal Responsabile di Struttura.
3. Non è previsto il rientro in presenza degli studenti presso le sedi dell'università, salvo il caso dei laureandi e dei tirocinanti che, per conseguire il titolo di studio, devono svolgere necessariamente attività in presenza. Per lo svolgimento delle suddette attività gli studenti o i tirocinanti devono essere autorizzati dal Direttore di Dipartimento, dal Docente Relatore o Responsabile del tirocinio e dal Responsabile della Struttura a cui eventualmente devono accedere.
4. Per il personale tecnico-amministrativo collocato in *smart working*, si applicano i piani di rientro adottati dall'amministrazione centrale e periferica dell'Ateneo che, tenendo conto delle attività da svolgere in presenza e delle attività che possono essere proseguite in *smart working*, assicurano il rispetto



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

del principio della turnazione tra i lavoratori e di quello della gradualità nella ripresa delle attività in presenza.

Art. 2

1. Continuano ad essere sospese le attività di seguito elencate:

- lezioni, esercitazioni, seminari e attività didattiche similari in presenza presso le tutte le strutture dell'Ateneo;
- esami di profitto e di laurea in presenza;
- colloqui in presenza con docenti o con personale tecnico-amministrativo e ricevimento studenti in presenza;
- viaggi di istruzione, iniziative didattiche e le visite di studio comunque denominate sul territorio nazionale e internazionale;
- convegni, conferenze o dibattiti in presenza interni o aperti al pubblico esterno;
- concerti e manifestazioni culturali in presenza;
- attività di missione, salvo diversa valutazione del Responsabile di Struttura relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, avendo cura di valutare alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici;

2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle attività didattiche e alle prove finali di conseguimento del titolo dei corsi di dottorato di ricerca e post-lauream.

3. L'accesso ad aule, aule studio, spazi studenti, musei è interdetto.

4. Le segreterie e gli altri servizi agli studenti e al pubblico funzionano unicamente da remoto e, in casi eccezionali di svolgimento in presenza, occorre preventivamente fissare un appuntamento.

5. Le attività didattiche sono erogate in modalità *e-learning* secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

6. Le sessioni di laurea sono svolte, ove possibile, con modalità telematica tale da garantire l'identificazione dei candidati, il corretto svolgimento della prova e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

7. Gli esami di profitto sono svolti, ove possibile, con modalità telematica tale da garantire l'identificazione dei candidati, il corretto svolgimento della prova e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.



Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

8. Tutte le attività didattiche che non è possibile erogare in forma telematica saranno recuperate successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità. Tali attività verranno ricalendarizzate dai Consigli di Corso di Studio. Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza secondo le deliberazioni dei Consigli di Corso di Studio, di cui sarà data comunicazione sui canali istituzionali dell'Ateneo. Le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

9. I Consigli degli Organi Collegiali, se necessari, sono svolti esclusivamente con modalità a distanza.

10. Le sedi del sistema bibliotecario di Ateneo possono distribuire testi e documenti, previo appuntamento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Protocollo di sicurezza dell'Ateneo e dalle *Misure generali di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la gestione delle biblioteche e del prestito dei libri*, pubblicate sul sito di Ateneo.

11. In applicazione delle indicazioni ministeriali di cui alla nota MUR n. 13112 del 21 maggio 2020 e nelle more dell'adozione della nota ministeriale concernente le *“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2020/21”*, la mobilità fisica degli studenti stranieri residenti nei Paesi extra UE in ingresso per l'a.a. 2020/21 sarà sostituita, almeno per l'anno 2020, con attività didattiche *on-line*.

Art. 3

1. È consentito lo svolgimento di tirocini (curricolari ed extracurricolari) presso enti esterni, previa valutazione della possibilità di svolgere in via privilegiata, d'intesa con il tirocinante e l'ente ospitante, il tirocinio in modalità a distanza mediante l'utilizzo di adeguati strumenti tecnologici.

2. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia attivato in presenza, l'ente ospitante è tenuto ad assicurare che si disponga di un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da avere la massima riduzione del rischio di prossimità e di aggregazione, nonché a adottare le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020. In tal caso l'ente ospitante, prima dell'avvio del tirocinio, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale attesta l'adozione delle predette misure e del protocollo aziendale di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il tirocinante dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna ad osservare tutti i comportamenti e le misure adottate dalle Autorità competenti, nazionali e regionali, in materia di emergenza sanitaria COVID-19, nonché le norme organizzative di sicurezza e di prevenzione adottate dall'ente ospitante in applicazione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e quelle emanate dall'Università degli Studi della Tuscia sulla base dei predetti provvedimenti e pubblicate nel sito di Ateneo.



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

Art. 4

1. Le misure previste dal presente decreto, che valgono per tutte le attività di Ateneo in qualunque sede svolte, entrano in vigore a decorrere dalla data del presente decreto e restano efficaci fino a nuova disposizione. A decorrere dalla medesima data il presente decreto sostituisce il decreto rettorale n. 227/2020 del 30 aprile 2020.

Viterbo, 10/06/2020

IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini

Firmato digitalmente da

STEFANO UBERTINI

CN = UBERTINI STEFANO
SerialNumber =
TINIT-BRTSFN74L09G478G
C = IT